

Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.) – Criteri applicativi

La CIV viene applicata secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni (Decreto CICR n. 644/2012). In particolare, in caso di utilizzo da parte del Correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo disponibile di fine giornata del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolgendo una attività istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito, procederà all'addebito della C.I.V..

Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento quali, ad esempio:

- operazioni di prelievo;
- pagamento assegni, titoli, effetti, utenze, polizze assicurative;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
- acquisto di strumenti finanziari/assicurativi;
- emissione di assegni circolari;
- pagamento deleghe fiscali;
- utilizzo carte di credito senza rischio a carico Banca (es. American Express, Diners);
- operazioni estero;
- richiamo effetti;
- ogni altro addebito consentito dalla Banca, previa valutazione del personale preposto.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della Banca, la quale pertanto non lo può rifiutare.

Tali casi risultano così dettagliati:

- addebito competenze;
- addebito ritenute, imposte e tasse;
- addebito commissioni;
- addebito assegni o effetti insoluti o irregolari;
- addebiti successivi a prelievi ATM e a pagamenti POS;
- addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico banca;
- addebito rata mutuo erogato dalla Banca;
- rettifica valuta.

Indipendentemente dall'effettuazione di una attività istruttoria la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario (es. addebito delle competenze, pagamento rata finanziamento contratto con la Banca stessa, addebito controvalore sottoscrizione di quote sociali).

Resta fermo che la C.I.V. potrà essere addebitata solo quando le somme utilizzate dal Cliente siano in eccedenza rispetto al saldo. Ove, quindi, il conto si presenti già sconfinato, la C.I.V. potrà essere addebitata solo in caso di incremento dello sconfinamento rispetto a quello del giorno precedente. Viceversa essa non potrà, invece, trovare applicazione quando, pur restando ancora il conto sconfinato, il saldo delle operazioni di fine giornata sia di segno positivo, determinandosi così una riduzione dello sconfinamento rispetto al giorno precedente.